

Oggetto

Da una parte, domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e intesa all'annullamento della decisione dell'ABE del 2 marzo 2015 recante rigetto dell'offerta delle ricorrenti nella gara d'appalto a procedura ristretta EBA/2014/06/OPS/SER/RT, relativa alla parte 1, rubricata «Messa a disposizione di forza lavoro interinale: forza lavoro interinale nel settore informatico» e, dall'altra parte, domanda fondata sull'articolo 268 TFUE con cui si chiede il risarcimento del danno asseritamente subito dalle ricorrenti a seguito di tale decisione in ragione della perdita di opportunità di aggiudicarsi il contratto quadro nel contesto della procedura di aggiudicazione in oggetto, danno pari a EUR 300 000 oltre interessi.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *European Dynamics Luxembourg SA, Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE e European Dynamics Belgium SA sono condannate alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 262 del 10.8.2015.

Sentenza del Tribunale dell'8 novembre 2017 –Klymenko/Consiglio

(Causa T-245/15) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Mantenimento del nome del ricorrente nell'elenco — Obbligo di motivazione — Base giuridica — Errore manifesto di valutazione — Diritti della difesa — Diritto di proprietà — Diritto alla reputazione — Proporzionalità — Tutela dei diritti fondamentali equivalente a quella garantita nell'Unione — Eccezione di illegittimità»)

(2018/C 005/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Oleksandr Viktorovych Klymenko (Mosca, Russia) (rappresentanti: inizialmente B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, e R. Gherson, solicitor, successivamente B. Kennelly, J. Pobjoy, R. Gherson e T. Garner, solicitor, ed infine M. Phelippeau, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e J.-P. Hix, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento, in primo luogo, della decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 62, pag. 25) nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 62, pag. 1); in secondo luogo, della decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 76) nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 1); e, in terzo luogo, della decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 34) nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 1), nella parte in cui il nome del ricorrente è stato mantenuto nell'elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il sig. Oleksandr Viktorovych Klymenko è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 302 del 14.9.2015.

Sentenza del Tribunale dell'8 novembre 2017 — Ivanyushchenko/Consiglio

(Causa T-246/15) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Mantenimento del nome del ricorrente nell'elenco — Errore manifesto di valutazione»)

(2018/C 005/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Yuriy Volodymyrovych Ivanyushchenko (Yenakievo, Ucraina) (rappresentanti: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, R. Gherson e T. Garner, solicitors)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e N. Rouam, successivamente J.-P. Hix e P. Mahnič Bruni, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 62, pag. 25) nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 62, pag. 1); e, dall'altro, della decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 76) nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 1), nella parte in cui il nome del ricorrente è stato mantenuto nell'elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive.

Dispositivo

- 1) *La decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui riguardano il ricorrente.*